

NOTA INFORMATIVA N. 2/2019

PARTE LA FLAT TAX

La legge di bilancio 2019 introduce un'imposta sostitutiva del 15% per imprenditori individuali e lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro nell'anno precedente.

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 (cd. legge di bilancio 2019), art. 1, co. 9-11, introduce un sistema di tassazione agevolata (c.d. "flat tax") a cui possono accedere imprenditori individuali o lavoratori autonomi con ricavi e compensi complessivamente non superiori, nell'anno precedente, a 65.000 euro (ragguagliati all'anno nel caso di inizio dell'attività in corso d'anno).

L'imposta, sostitutiva di IRPEF, addizionali regionali e comunali, Irap, è pari al 15% su un imponibile determinato applicando ai ricavi conseguiti (per gli imprenditori) o ai compensi incassati (per i professionisti) coefficienti di determinazione forfetaria del reddito (86% per costruttori; 78% per professionisti; 62% per intermediari del commercio; 40% per industrie alimentari e delle bevande, commercio all'ingrosso e al dettaglio, commercio ambulante di alimentari e bevande, servizi di alloggio e ristorazione; 54% per commercio ambulante di altri prodotti, 67% per la generalità delle attività economiche).

Non possono utilizzare il regime forfetario i soggetti che:

- a) possiedono una partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari oppure controllano, direttamente o indirettamente, srl o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili a quelle da loro svolte (da confermare se la partecipazione possa essere ceduta nel corso del periodo d'imposta nel quale si intende applicare il regime di favore);
- b) esercitano l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta;
- c) si avvalgono di regimi speciali ai fini iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito (es. agricoltura, editoria, agenzie di viaggi, rivendita beni usati, ecc.);
- d) sono non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno Stato dell'Unione Europea, in Lichtenstein, Norvegia o Islanda e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;
- e) effettuano prevalentemente operazioni di cessione di immobili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi.

Chi applica il regime forfetario deve emettere fatture senza iva e ritenuta d'acconto, è escluso dall'obbligo di fatturazione elettronica e dai nuovi indicatori sintetici di affidabilità economica (ISA), che sostituiscono gli studi di settore e, se artigiano o commerciante, beneficia della riduzione del 35% dei contributi INPS.

Viene confermata la riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, dal 15% al 5%, per i primi 5 anni di attività per il contribuente che, nei tre anni precedenti, non abbia svolto attività artistica, professionale o d'impresa, e la cui attività non costituisca prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni).

Nella maggior parte dei casi, il regime forfetario conduce a risparmi notevoli, generalmente di oltre il 50% rispetto al regime ordinario, considerato che è svincolato dal reddito effettivo e dai ricavi o compensi dell'anno: in caso di superamento del limite, si esce infatti dal regime agevolato solo a partire dall'anno successivo. Ad esempio, se nel 2018 il fatturato è stato di 50.000 euro, nel 2019 si può applicare la *flat tax* anche in caso di incremento del fatturato ben oltre il limite di 65.000 euro, fermo restando che poi nel 2020 si dovrà tornare al regime di tassazione normale.

Nelle valutazioni di convenienza di accesso al regime, occorrerà comunque tenere anche conto della quota forfetizzata di abbattimento dei ricavi, che potrebbe essere inferiore ai costi effettivi, della presenza di oneri deducibili dal reddito complessivo irpef o detrazioni d'imposta non utilizzabili dal contribuente forfetario senza altri redditi, e dell'eventuale necessità di operare la rettifica della detrazione iva per i beni e i servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati o per i beni strumentali ancora potenzialmente ammortizzabili (art. 19-bis2, DPR 633/72).

Dal 2020 sarà inoltre resa operativa l'imposta sostitutiva pari al 20% per imprenditori e professionisti con ricavi e compensi da 65.001 a 100.000 euro, con deduzione analitica (e non forfetaria) dei costi dal reddito.

Infine, dal 2019 i compensi conseguiti da docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che svolgono l'attività di lezioni private e ripetizioni, sono tassati con un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.

Per gli interessati l'agevolazione è sicuramente un'opportunità da cogliere, ma non si può che manifestare perplessità di fronte ad una norma che sfavorisce le aggregazioni imprenditoriali e professionali; disincentiva la produzione di ricavi oltre soglia, stimolando anzi il frazionamento (elusivo) o l'occultamento degli stessi; crea ingiustificate disparità tra lavoratori autonomi e dipendenti e tra gli stessi titolari di partita iva (a seconda se rientrano o meno nel regime agevolato) con conseguenze distorsive sulla concorrenza dovute non solo al differenziale di tassazione ma altresì alla mancata applicazione dell'iva nei rapporti con consumatori finali o soggetti che non detraggono l'imposta; non incentiva i soggetti agevolati a sostenere costi che per gli stessi sono non deducibili (in quanto assorbiti dalla determinazione forfettaria del reddito) e con iva indetraibile o rischia di stimolarne gli acquisti senza fattura.

7 gennaio 2019